

Comune di Perinaldo

PROVINCIA DI IM



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italia domani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO/LAV.P N. 70 DEL 07/11/2024 REG.GEN N.0 DEL

OGGETTO:

ART.1, C. 29 L. N.160/2019 (LB 2020) - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI FINANZIATI. - CONTRIBUTI AI COMUNI ASSEGNATI CON DECRETO CAPO DEL DIPARTIMENTO AFFAR INTERNI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/01/2020, CONFLUITI NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2, COMPONENTE 4 (M2C4), INV. 2.2. - ANNUALITA' 2023 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADIE CON NUOVE A TECNOLOGIA LED A BASSO CONSUMO ENERGETICO - LAVORI DI MIGLIORIA E COMPLETAMENTO DI QUELLI GIA' APPALTATI E ULTIMATI - APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L. ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. - CUP H58C23000070006 - CIG B428A3542A

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO/LAV.P

ATTESA la propria competenza come da Decreto Sindacale n°2/2023;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DATO ATTO che l'art.1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2023 sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2023;

VISTI i decreti del Capo Dipartimento degli Affari Interni del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 30/01/2020 che prevede l'assegnazione dei contributi di cui alla L.160/2019 per gli anni 2021-2024;

PRESO ATTO, quindi, che per l'anno 2023 questo Comune in base alla propria popolazione residente al 01/01/2018 inferiore a 5000 abitanti avrà diritto al contributo di cui sopra pari ad €50.000,00;

DATO ATTO che i contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea (NextGenerationEU), Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 (M2C4I2.2) "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", relativamente alle annualità dal 2020 al 2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 05/06/2023, immediatamente esecutiva, che relativamente al contributo di cui all'art.1, comma 29 della L.160/2019, PNRR M2.C4 Invest. 2.2. fissa gli obiettivi da raggiungere per le annualità 2023 e 2024, in particolare, per l'anno 2023 da indicazioni al Responsabile del Procedimento nominato con il medesimo atto di utilizzare la somma a disposizione per la realizzazione di ulteriori lavori di sostituzione delle vecchie lampade componenti la pubblica illuminazione con nuove a tecnologia led, precisamente nel capoluogo di Perinaldo e nelle frazioni;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto intende perseguire è la riduzione del consumo di energia elettrica che alimenta la pubblica illuminazione del capoluogo e delle frazioni;
- L'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi volti a ridurre il consumo energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunali mediante sostituzione delle vecchie lampade con nuove con tecnologia a led, presso il capoluogo e le frazioni di Perinaldo;
- Importo del contratto è inferiore ad €40.000;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di

negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- l'affidamento in parola è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse PNRR;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTO il Preventivo n.95/2023 del 30/08/2023 presentato in data 31/08/2023 ed assunto al prot.n.2752 della ditta "**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86", con previsione di costo per la realizzazione dei lavori come richiesti da questa PA pari ad €29.990,00 oltre €2.999,00 per IVA 22%, di complessivi €32.989,00;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta "**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86" le attività in parola per un importo di €29.990,00 oltre €2.999,00 per IVA 22%, di complessivi €32.989,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, nel caso specifico, essendo superiore a tale soglia, è garantito dal fatto che la ditta affidataria non ha mai effettuato lavori per questo Ente;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTA la **Determinazione Lavori Pubblici n.50 del 31/08/2023** afferente:

- **l'approvazione** deò Preventivo n.95/2023 del 30/08/2023, in atti di questo Comune in data 31/08/2023 con prot.n.2752 della ditta "**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86", con previsione di costo per la realizzazione dei lavori come richiesti da questa PA pari ad €29.990,00 oltre €2.999,00 per IVA 22%, di complessivi €32.989,00;
- **l'affidamento** delle prestazioni in parola alla ditta "**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86", al

costo di €29.990,00 oltre €2.999,00 per IVA 22%, di complessivi €32.989,00, così come descritti nel preventivo prot.n.2752/2023;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto in data 15/09/2023;

VISTO il Verbale di Fine Lavori sottoscritto in data 15/04/2024, ovvero nei limiti di tempo concessi per l'esecuzione dei lavori;

VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, conforme all.I di cui all'art.7 del DM 37 del 22/01/2008 del 25/07/2024, in atti di questo Comune in data 25/07/2024 con prot.n.2588;

ACCERTATO che la Determinazione Lavori Pubblici n.50/2023 contiene un errore di imputazione delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori, la somma corrispondente all'IVA indicata sull'atto d'impegno ammonta ad €2.999,00 con aliquota applicata pari al 10%, al contrario l'aliquota da applicarsi per i lavori è pari al 22% corrispondente ad €6.597,80;

VISTA la **Fattura n.162 del 24/07/2024** emessa dalla ditta **VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86", al costo di €29.990,00 oltre €6.597,80 per IVA 22%, di complessivi €36.587,80;

VISTA la verifica contributiva mediante Durc INAIL_43244958 con esito regolare;

VISTA la verifica inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate IUR n.202400003111244 dalla quale non risultano inadempimenti della ditta appaltatrice;

VISTA la **Determinazione Lavori Pubblici n.39 del 31/07/2024** afferente:

- **l'approvazione** della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, conforme all.I di cui all'art.7 del DM 37 del 22/01/2008 del 25/07/2024, in atti di questo Comune in data 25/07/2024 con prot.n.2588;
- **la liquidazione** alla ditta "**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86", dell'importo di €29.990,00 oltre €6.597,80 per IVA 22%, di complessivi €36.587,80 quale saldo dei lavori affidati con Determinazione Lavori Pubblici n.50/2023, giusta Fattura n.162 del 24/07/2024;

DATO ATTO che l'importo del contributo di cui all'art.1, comma 29 della L.160/2019, ovvero €50.000 alla data odierna è stato utilizzato come segue:

- lavori di sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione nel centro abitato affidati con Determinazione Lavori Pubblici n.50/2023, ultimati In data 15/04/2024, il cui collaudo è avvenuto il 25/07/2024 €36.587,80
 - fornitura lampioni fotovoltaici affidata con Determinazione Lavori Pubblici n.35/2023 €12.322,00
- Totale complessivo dei lavori e forniture €48.909,80
Residuo contributo non utilizzato €50.000 - €48.909,80= €1.090,20

CONSIDERATO che per completare i lavori di sostituzione delle vecchie lampade a ioduri di sodio e vapori di mercurio del centro abitato con nuove lampade a tecnologia led, così come indicati dall'Amministrazione comunale di Perinaldo con Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 05/06/2023, occorre intervenire nell'ultima porzione di paese non ancora interessata dagli interventi di efficientamento energetico coincidente con Piazza Perinaldesi Dispersi in tutte le guerre, mediante sostituzione di n.7 lanterne LED e relativi accessori complementari necessari per il loro funzionamento;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 08/07/2024 con la ditta “**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**”, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86” conseguente al completamento dei lavori principali, appaltati, ultimati e certificati, con il quale sono state individuate le modalità d’intervento per la realizzazione delle opere di completamento e miglioria consistenti nella sostituzione di n.7 lanterne LED e relativi accessori complementari necessari per il loro funzionamento;

DATO ATTO che l’importo stimato dell’intervento di completamento è inferiore ad €40.000, potendosi procedere mediante affidamento diretto a norma dell’art.50, comma 1, letta a) del D. Lgs. 36/2023, che per ragioni di praticità, economicità e omogeneità si ritiene opportuno dare continuità all’appalto principale chiedendo alla medesima ditta appaltatrice di fornire il proprio preventivo di spesa;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa prot.n.3159 del 20/09/2024 inoltrata su piattaforma digitale Traspare alla ditta “**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**”, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86” relativa alle opere di completamento e miglioria consistenti nella sostituzione di n.7 lanterne LED e relativi accessori complementari necessari per il loro funzionamento;

VISTO il preventivo di spesa proto n.3640 del 07/11/2024 presentato sulla piattaforma digitale Traspare dalla ditta “**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**”, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86” relativo alle opere di completamento e miglioria consistenti nella sostituzione di n.7 lanterne LED e relativi accessori complementari necessari per il loro funzionamento, con offerta per l’esecuzione dei lavori pari ad €8.610,00 oltre IVA 22% €1.894,20 per complessivi €10.504,20;

RITENUTO necessario ed indispensabile completare le opere di efficientamento energetico del centro abitato affidando l’esecuzione dei lavori come sopra descritti, con copertura del costo di €10.504,20 ripartita come segue:

- €1.090,20 intervento 10.05.2, capitolo 8230/3485/2, relativo al contributo statale di cui all’oggetto;
- €9.414,00 intervento 10.05.2, capitolo 8230/3485/1 su fondi di bilancio comunale per investimenti;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il preventivo di spesa della ditta “**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**”, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86” presentato sulla piattaforma digitale Traspare, in atti con prot.n.3640 del 07/11/2024;

DI AFFIDARE alla ditta “**VIGGIANI & BIANCHERI S.R.L.**”, con sede in San Biagio della Cima (IM), via Provinciale n.13, c.f./partita IVA 009 100 600 86”, i lavori di miglioria e completamento descritti in premessa per un importo pari ad €8.610,00 oltre IVA 22% €1.894,20 per complessivi €10.504,20;

DI DISPORRE l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

DI IMPUTARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- €1.090,20 intervento 10.05.2, capitolo 8230/3485/2 del bilancio di previsione 2024-2026, gestione rr. pp., relativo al contributo statale di cui all'oggetto;
- €9.414,00 intervento 10.05.2, capitolo 8230/3485/1, del bilancio di previsione 2024-2026, fondi comunali per investimenti;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO che per il progetto La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha attribuito il Codice Unico Progetto **CUP H58C2300070006**;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG B428A3542A** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss. mm. ii;

DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: Geom. Fabrizio Rosa;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Genova, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Rosa
F.to:

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Perinaldo, lì 07/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Armanda D'AVANZO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa Armanda
D'Avanzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/11/2024 al 29/11/2024.

Perinaldo, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Armanda D'Avanzo